

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1970 del 18/04/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06 - DITTA CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A. - IMPIANTO SITO IN VIA BRODOLINI N. 24 IN COMUNE DI CAMPEGINE (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2047 del 18/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto APRILE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 6738/2019

Oggetto: RINNOVO con modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 alla Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A. con sede legale in Via Brodolini n.24 -Campegine, per eseguire l'operazione di **D8** *“Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”*, di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Via Brodolini n.24- Campegine.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e in particolare l'articolo 208;

Vista la domanda della Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A., con sede legale sita in Via Brodolini n.24 in comune di Campegine (RE), di rinnovo con modifica, dell'autorizzazione (rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot. n. 46235 del 30/06/2009) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi, tramite operazione **D8** *“Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”* presso l'impianto sito in Via Brodolini n. 24 in Comune di Campegine (RE);

Richiamato che la Ditta per il sopradetto impianto era già autorizzata ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06 all'esercizio dell'attività di smaltimento D8, di rifiuti speciali non pericolosi con il sopracitato atto della Provincia di Reggio Emilia prot. n. **46235** del 30/06/2009 avente scadenza il 30/06/2019;

Dato atto che nella sopracitata domanda di rinnovo con modifica, acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2019/26381 del 19/02/2019 si indica che:

- La Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A. è una società cooperativa agricola che si occupa di lavorazione, imbottigliamento e produzione vinicola, con stabilimenti produttivi, per quanto inerente con la presente autorizzazione, situati in vari siti in provincia di Reggio Emilia;
- La Ditta è proprietaria del depuratore biologico ubicato nel proprio stabilimento di imbottigliamento, situato nel comune di Campegine (RE), Via Brodolini n.24, che effettua il trattamento delle acque di lavaggio impianti di cantina e di imbottigliamento di tale stabilimento.

- Lo stesso depuratore è autorizzato al trattamento biologico (operazione D8) di rifiuti elencati nella Tabella 1 della D.G.R. n. 1801/2005 in materia di utilizzazione dei fanghi in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/92;
- Per lo stabilimento sito in Via Brodolini n. 24 in comune di Campegine, la Ditta è in possesso anche di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. n. 32559/2014 del 29/05/2014 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - scarico delle acque reflue industriali (provenienti dal depuratore biologico aziendale) in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;
 - utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, ai sensi del D. Lgs. 99/92;
 - comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, L.447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001);
- L'impianto di depurazione ha una portata media di trattamento di 250 m³/giorno per le acque reflue dello stabilimento di Campegine su media settimanale, e risulta costituito dai seguenti comparti/fasi di trattamento:
 - ingresso rifiuti in due punti dedicati (vedi planimetria) ed ingresso acque reflue di stabilimento;
 - grigliatura meccanica grossolana;
 - equalizzazione/omogeneizzazione areata, che avviene in una vasca della dimensione di 1.000 m³ con due aeratori;
 - vasca di ossidazione biologica a fanghi attivi, avente volume utile di 800 m³, dotata di tre aeratori e con contenuto di ossigeno disciolto pari a circa 1,2 mg/l;
 - vasca di sedimentazione finale, di 12,5 m di diametro, e volume di sedimentazione pari a 123 m³, in cui la biomassa sedimentata viene ricircolata in continuo, mediante pompe sommerse con portata complessiva di 90 m³/h, alla vasca di ossidazione per continuare la biodegradazione;
 - pozzetto di scarico;
 - vasca di stoccaggio dei fanghi di supero, con ricircolo fanghi;
 - disidratazione meccanica dei fanghi di supero, che viene effettuata tramite centrifuga esterna;
- I reflui trattati nell'impianto derivano dal lavaggio attrezzature e sono sostanzialmente costituiti dalle sostanze contenute nel mosto e nel vino e dai prodotti residui dei vari processi di vinificazione, (come ad esempio lieviti, microrganismi, zuccheri, alcool etilico e metilico, ecc) e con i residui dei prodotti utilizzati per i lavaggi dei macchinari;
- Una volta disidratati, i fanghi vengono trasportati in cassoni di ferro sulla platea situata in Via Fratelli Cervi n.7 nel Comune di Gattatico (RE) ed utilizzati in agricoltura, ai sensi del D.Lgs.99/92. Per tale platea, la Ditta è stata autorizzata dalla Scrivente ARPAE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, con atto n. DET-AMB-2018-1322 del 16/03/2018 ad eseguire l'operazione di R13 "*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*", di rifiuti speciali non pericolosi;
- La Ditta produce annualmente circa 300 tonnellate di fango al 15-20% di sostanza secca e la platea di stoccaggio del fango sopra citata è in disponibilità della Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A. in base ad un contratto di durata triennale a decorrere dal 1 gennaio 2018 con la proprietà (Società Agricola Rabaglia Romano);
- Nella domanda è prevista la prosecuzione dell'attività di trattamento dei fanghi biologici, con operazione D8, di cui all'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152/06, prodotti da impianti di depurazione di acque reflue di altre imprese di attività vitivinicole del medesimo gruppo. I rifiuti oggetto di trattamento vengono immessi nell'impianto direttamente sulla griglia di ingresso o in apposito pozzetto;

- L'impianto di trattamento e le modalità di ingresso dei rifiuti restano invariati rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- Nello specifico, la Ditta intende continuare a trattare i seguenti codici EER:
 - 020701 *"rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima"* costituito da acque reflue di lavaggio, per un quantitativo massimo istantaneo pari a 34 t/giorno ed un quantitativo massimo annuo pari a 4.250 t/anno, prodotti nelle seguenti cantine dello stesso gruppo, sprovviste di impianto di depurazione:
 - Centro di Pigiatura di Villa Argine, Via Antonio Gramsci n. 13 in Comune di Cadelbosco di Sopra (RE);
 - Centro di Pigiatura di Albinea Canali, Via Tassoni n. 213 in Comune di Reggio Emilia;
 - 020705 *"fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti"* costituito da:
 - fango di supero "pompabile", per un quantitativo massimo istantaneo pari a 15 t/giorno ed un quantitativo massimo annuo pari a 1.850 t/anno, prodotti negli impianti di depurazione delle acque reflue aziendali provenienti dai centri di pigiatura di Correggio, Via Macero n. 10 e Campagnola, Via Grande n. 13/A;
 - liquido di sgrondo dei fanghi aziendali (prodotti nell'impianto di Via Brodolini n. 24 in Comune di Campegine) stoccati sulla platea situata in Via Fratelli Cervi n. 7 in Comune di Gattatico ai fini del loro successivo utilizzo in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. 99/92;
- La Ditta inoltre intende:
 - rinunciare al trattamento del codice EER 020704 *"scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (scarti derivanti dalla pulizia delle di sedimentazione)"*;
 - ridurre la quantità massima istantanea di rifiuti trattati da 96 t/giorno a 49 t/giorno, mantenendo invariata invece la quantità massima annua di rifiuti oggetto di trattamento, pari a 6.100 t/anno;
- La planimetria di riferimento è la Tavola denominata "Complessivo planimetrico" del 01/02/2017;
- L'attività di depurazione biologica non è soggetta a certificazione prevenzione incendi, sono presenti tuttavia estintori ed idranti soggetti a controlli e manutenzione periodica;
- La Ditta ha conseguito certificazione EMAS ed ISO per la sede di Via Brodolini n. 24 in Comune di Campegine, di seguito riportate:
 - certificato di registrazione EMAS n. IT-000157 del 14/10/2003 valido fino al 08/11/2020 (convalida n. 57002-2009-AE-ITA-ACCREDIA);
 - certificato UNI EN ISO 14001:2004 n. 57001-2009-AE-ITA-SINCERT del 3/7/2009 valido fino al 3/7/2018 (convalida n. 57001-2009-AE-ITA-SINCERT)

Richiamata la Relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE, acquisita al protocollo di ARPAE al n. PG/2019/43770 del 19/03/2019;

Richiamata la nota in materia urbanistica del Comune di Campegine, prot. n. 3192 del 02/04/2019 ed acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2019/52932 del 02/04/2019, ove si certifica conformità urbanistica dell'attività svolta dalla Ditta stessa;

Visto inoltre il parere favorevole espresso dalla Provincia di Reggio Emilia, prot. n. 8116 del 03/04/2019, relativo alla compatibilità dello stabilimento con il PTCP, in quanto tale stabilimento ricade esternamente a zone non idonee per impianti di gestione rifiuti, ed acquisito da ARPAE al prot. n. PG/2019/53745 del 03/04/2019;

Preso atto che la Conferenza dei Servizi del 04/04/2019 si è conclusa con esito favorevole per la domanda in oggetto;

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Anitmafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Dato atto che l'autorizzazione si riferisce solo al titolo ambientale di gestione rifiuti e non ricomprende ulteriori titoli ambientali, come previsto dall'art. 208, comma 6 del D. Lgs. 152/06, in quanto i titoli relativi a scarichi, emissioni, rumore ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. 99/92 sono già ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. n. 32559/2014 del 29/05/2014, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia allo stabilimento, per lo stabilimento di cui trattasi, ed all'interno del quale è sito l'impianto di depurazione che effettua l'operazione D8;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria;

DETERMINA

- il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006, alla Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A., con sede legale a Campegine in Via Brodolini n. 24, per l'esercizio dell'attività di smaltimento per l'impianto ubicato a Campegine in Via Brodolini n.24, ove eseguire operazione di **D8** *“Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”*, di rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'**ALLEGATO 1**;

- che l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

- 1) L'attività D8, deve essere effettuata conformemente a quanto indicato nella documentazione inoltrata a corredo della domanda e nella relazione tecnico-gestionale. Nell'impianto possono essere gestite le tipologie e le quantità di rifiuti riportate per singolo codice EER nell' **ALLEGATO 1** e complessivamente i seguenti quantitativi:

Codice EER	Attività: D8 Descrizione Rifiuto	Stoccaggio istantaneo		Stoccaggio max annuo		Tratt/Utilizzo Max Annuo		Origine
		Mc	Ton	Mc/a	Ton/a	Mc/a	Ton/a	
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	34	34	4.250	4.250	4.250	4.250	RS
02 07 05	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	15	15	1.850	1.850	1.850	1.850	RS
TOTALE		49	49	6.100	6.100	6.100	6.100	

- 2) Qualunque variazione delle caratteristiche dell'impianto di depurazione deve essere comunicata ad ARPAE ed al Comune di Campegine.
- 3) Il quantitativo complessivo di rifiuti trattato giornalmente dall'impianto non deve superare le 49 t/g ed il quantitativo complessivo dei rifiuti trattati annualmente non deve superare le 6.100 t/a.
- 4) L'immissione di rifiuti all'operazione D8 nel depuratore deve avvenire nei due pozzetti dedicati, individuati in planimetria; tali punti di immissione devono essere visibilmente contrassegnati ed identificati.
- 5) La Ditta, coerentemente a quanto indicato nella documentazione, entro cinque mesi dalla data dell'autorizzazione, deve installare un sistema di correzione automatico del pH, al fine di garantire la capacità depurativa dell'impianto, e deve potenziare il sistema di diffusione dell'ossigeno per potere perseguire l'obiettivo di una concentrazione di 2mg/l all'interno della vasca di ossidazione nei vari periodi dell'anno, ai fini della crescita ottimale del fango biologico e della sua efficiente sedimentabilità; la Ditta deve redigere apposita procedura operativa ai fini dell'obiettivo di concentrazione di ossigeno nella vasca, per il proprio monitoraggio e per i controlli.
- 6) I rifiuti conferiti all'impianto devono provenire unicamente dai seguenti impianti:
 - Centro di Pigiatura di Villa Argine, Via Antonio Gramsci n. 13 in Comune di Cadelbosco di Sopra (RE);
 - Centro di Pigiatura di Albinea Canali, Via Tassoni n. 213 in Comune di Reggio Emilia;
 - Centro di pigiatura di Correggio, Via Macero n. 10;
 - Centro di pigiatura di Campagnola, Via Grande n. 13/A;
- 7) Lo sgrondo dei fanghi conferito per il trattamento D8 presso l'impianto di depurazione deve provenire esclusivamente dalla platea, adibita allo stoccaggio dei fanghi di depurazione della Ditta Cantine Riunite & CIV (autorizzata da ARPAE con atto n. DET-AMB-2018-1322 del 16/03/2018, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 per l'operazione di R13 di rifiuti speciali non pericolosi) in base a valido contratto di disponibilità della platea stessa.
- 8) Tutte le movimentazioni dei rifiuti prodotti, depositati temporaneamente e conferiti successivamente ad altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, devono essere annotate su apposito registro di carico e scarico rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 99/1992.
- 9) Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da formulario di identificazione, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 152/06.
- 10) La movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata avvalendosi di attrezzature conformi alla direttiva macchine.
- 11) I fanghi di risulta dell'impianto, qualora non fossero idonei all'utilizzazione in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. 99/92, devono essere smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.
- 12) Ai fini dell'utilizzazione in agricoltura dei fanghi biologici prodotti nell'impianto di depurazione, la Ditta può effettuare presso detto impianto di depurazione, solo il trattamento dei rifiuti appartenenti alla "Lista positiva", Tabella 1 della D.G.R. 1801/2005 per i settori produttivi di cui all'Allegato 2 della D.G.R. 2773/2004, e comunque provenienti da impianti di propria titolarità e della platea di stoccaggio fanghi di cui abbia valido titolo di disponibilità ed autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 ed autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/92.

- 13) La documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto di depurazione deve essere conservata e tenuta a disposizione degli organi di controllo.
- 14) E' vietato l'accesso all'impianto di depurazione a persone non autorizzate.
- 15) Almeno 15 giorni prima della scadenza della certificazione EMAS, la Ditta deve informare ARPAE [Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia e Servizio Territoriale di Reggio Emilia] circa l'avvenuto rinnovo della stessa, ed allorché acquisita deve essere trasmessa in copia agli stessi Enti.
- 16) Qualora, durante il periodo di validità della presente autorizzazione, dovesse decadere la certificazione EMAS, la Ditta dovrà procedere, entro 30 giorni, ad adeguare la garanzia finanziaria, trasmettendola alla Scrivente ARPAE, tenendo comunque conto della certificazione ISO.
- 17) Entro sei mesi dalla data di conclusione delle attività deve essere concluso il ripristino ambientale del luogo, con l'esecuzione delle seguenti opere:
 - pulizia dell'area attraverso la rimozione di tutti i rifiuti presenti ed avvio degli stessi al recupero e/o smaltimento;
 - valutazione dello stato di inquinamento esterno alle strutture;
 - eliminazione dei potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche;
 - bonifica dell'area, se necessaria.
- 18) Gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione saranno sospesi fino ad avvenuta trasmissione della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della scrivente ARPAE, della garanzia finanziaria.
- 19) La garanzia finanziaria deve essere prestata secondo il prospetto sotto riportato entro 180 giorni dalla ricezione del presente atto, a pena di decadenza della presente autorizzazione in caso di inadempienza. La garanzia finanziaria deve essere costituita, avvalendosi degli schemi di cui agli allegati B o C della delibera della Giunta Regionale n.1991 del 13/10/2003, nei seguenti modi tra loro alternativi:
 - a) da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà.
- 20) La Ditta deve aggiornare la garanzia finanziaria già prestata, come da prospetto sotto riportato secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia (DGR n. 1991 del 13/10/2003 e con le riduzioni ai sensi della Legge 24 gennaio 2011 n.1) di stabilimento o di libertà di prestazione servizi.

Operazioni	Classe	Ton	€ x Ton	Importo Calcolato €	Importo minimo garanzia	Riduzione certificazione EMAS	Importo Garanzia	Operazioni Funzionali
D8	NP*	6.100	12,00	73.200,00	75.000,00	50%	37.500,00	-
TOTALE				73.200,00	75.000,00	50%	37.500,00	
NP*: Non pericolosi								

- 21) La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda ad ARPAE SAC Reggio Emilia.

L'autorizzazione ha validità di 10 anni dalla data del presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

ALLEGATO 1 per l'attività di:

- D8 - Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
 - di rifiuti speciali non pericolosi

Elenco dei rifiuti e relative quantità

Codice EER	Attività: D8 Descrizione Rifiuto	Stoccaggio istantaneo		Stoccaggio max annuo		Tratt/Utilizzo Max Annuo		Origine
		Mc	Ton	Mc/a	Ton/a	Mc/a	Ton/a	
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	34	34	4.250	4.250	4.250	4.250	RS
02 07 05	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	15	15	1.850	1.850	1.850	1.850	RS
TOTALE		49	49	6.100	6.100	6.100	6.100	

RS: Rifiuti Speciali

Marca da bollo n.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.